

N. 01410/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01364/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2014, proposto da:

Sar.Mar. S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Avanzi, con domicilio eletto presso Silvia Sorrentino in Mestre, Via Pescheria Vecchia;

contro

Regione Veneto;

A.T.E.R. Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Righetti, con domicilio eletto presso Cesare Righetti in Venezia, San Polo - Calle del Paradiso 720;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione A.T.E.R. "oggetto n. 17 del 18 giugno 2014", prot. n. 17/16073, concernente il "Piano strategico delle politiche della casa nel veneto - DRG n. 2385 del 16.12.2013 e DRG n. 641 del 29.04.2014 - Acquisto immobili - Intervento in Verona loc. Cà di David, Via barrucchella, scale A e B, n. 28 alloggi e relative pertinenze - proponente: Impresa Sarmar Spa di Verona";
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione A.T.E.R. "oggetto n. 16 del 18 giugno 2014", prot. n. 16/16072, concernente il "Piano strategico delle politiche della casa nel veneto - DRG n. 2385 del 16.12.2013 e DRG n. 641 del 29.04.2014 - Acquisto immobili - Intervento Villafranca loc. Quaderni - proponente: Cooperativa San Michele di Verona;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ivi compresa la "Relazione del Presidente al Consiglio di Amministrazione" del 03.06.2014, richiamata nella delibera n. 17/16073.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.T.E.R. Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente soc. SAR.MAR. ha partecipato al concorso indetto dall'A.T.E.R. della Provincia di Verona attraverso un avviso pubblico “ per manifestazione di interesse all'acquisto di unità immobiliari ad uso abitazione in comuni della provincia di Verona.” ed ha impugnato con il presente ricorso la decisione di ATER di respingere la sua proposta, pur ritenuta parzialmente finanziabile dalla Regione, chiedendo, in buona sostanza, che venga ordinato ad ATER di riesaminare la situazione e di rideterminarsi per l'accoglimento.

Vengono dedotti i seguenti motivi:

1) Violazione di legge per violazione degli artt. 3 e ss. L. n. 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per azione amministrativa irrazionale ovvero contraddittoria in quanto l'atto impugnato è privo di un'adeguata motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto. Contraddittorietà tra più parti dello stesso provvedimento: la delibera n. 17/16073 del 18 giugno 2014 impugnata sarebbe illegittima per difetto di motivazione, confliggendo il suo dispositivo con le risultanze dell'istruttoria attestanti l'ammissibilità dal punto di vista tecnico della proposta di acquisto presentata dalla soc. SAR.MAR.

2) Violazione dell'art. 97 Cost.. Violazione dei criteri di buon andamento, economicità e di saggia amministrazione. Eccesso di potere per violazione art. 2 comma 1 Statuto ATER Verona, che prevede che ATER debba operare con criteri di efficacia, di efficienza e di economicità nell'ambito dei poteri di indirizzo e di controllo della

Regione: la delibera impugnata non considererebbe i vantaggi dell'offerta della soc. SAR.MAR. in termini di rapporto tra esborso economico e numero di alloggi acquisiti.

L' intimato A.T.E.R. di Verona si è costituito in giudizio controdeducendo per il rigetto del ricorso ed eccependone in via preliminare l'inammissibilità per carenza di giurisdizione del TAR.

Il TAR ritiene che l'eccezione sia fondata.

L'A.T.E.R. è un ente pubblico economico che svolge attività di impresa e opera con criteri di economicità, la sua attività è pertanto parificabile all'attività imprenditoriale ed è quindi governata dalle norme di diritto privato e gestita secondo criteri di carattere economico.

Per questi motivi gli atti dell'ente pubblico economico sfuggono alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Né può rilevare, in senso contrario, la pretesa natura concorsuale della selezione avviata dall'A.T.E.R. attraverso la manifestazione di interesse all'acquisto di unità immobiliari, atteso che essa assume connotazione di procedimento obbligatorio ai soli fini della selezione da parte della Regione delle proposte finanziabili, ma non può intaccare, nella fase successiva di valutazione da parte dell' ATER delle proposte di acquisto, l'autonomia imprenditoriale dell'Azienda, non solo perchè il finanziamento regionale copre solo una parte del prezzo ma principalmente perché allo stesso avviso pubblico debbono in realtà riconoscersi i connotati squisitamente privatistici dell'invito ad offrire, tanto è vero che vi si precisava espressamente che la selezione delle proposte di vendita sarebbe avvenuta "ad insindacabile giudizio dell'A.T.E.R. in relazione ai propri obiettivi ed esigenze aziendali".

Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario ed il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi di quanto prescritto dall' art. 11 del c.p.a., sulla base del principio della "translatio iudicii" sono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riassunto davanti al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di detta pronuncia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando essa al giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)